Parità di genere nelle elezioni regionali
A.C. 2619

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2619
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 luglio 2020, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di parità di genere nelle consultazioni elettorali delle regioni a statuto ordinario
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	all'esame dell'Assemblea
Iscrizione nel programma dell'Assemblea:	Sì

Contenuto

Il **decreto-legge n. 86 del 2020** prevede che il mancato recepimento nella legislazione regionale in materia di sistemi di elezione del Presidente, degli altri componenti della Giunta regionale e dei Consigli regionali dei principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (come modificato dalla legge n. 20 del 2016 che ha introdotto disposizioni in materia di equilibrio di genere) integra la fattispecie di mancato rispetto di norme di cui all'articolo 120 della Costituzione e, contestualmente, costituisce presupposto per l'assunzione delle misure sostitutive ivi contemplate. Detta quindi disposizioni da applicare nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale del 2020.In particolare, al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, in tale regione per le elezioni del Consiglio regionale "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi" si introduce la "doppia preferenza di genere" attualmente non prevista dalla legge elettorale regionale della Puglia per l'elezione del Consiglio. È infine disposta la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario "con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto", ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere.

In particolare, **l'articolo 1** pone dunque (al **comma 1**) un *principio di carattere generale* stabilendo che il mancato recepimento dei principi fondamentali recati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, integri la fattispecie di mancato rispetto di norme ai sensi dell'art. 120 della Costituzione e, quindi, costituisca presupposto per un intervento sostitutivo dello Stato.

Il **comma 2** reca specifiche disposizioni da applicare nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale del 2020. Si prevede, in particolare, che al fine di assicurare il pieno esercizio dei diritti politici e l'unità giuridica della Repubblica, nella regione Puglia per le elezioni del Consiglio regionale, "in luogo delle vigenti disposizioni regionali in contrasto con i principi della legge n. 165 del 2004 e salvo sopravvenuto autonomo adeguamento regionale ai predetti principi", si applicano le disposizioni ivi previste.Si stabilisce dunque che: a) ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza, di cui una riservata a un candidato di sesso diverso dall'altro, e le schede utilizzate per la votazione sono conseguentemente predisposte; b) nel caso in cui siano espresse due preferenze per candidati del medesimo sesso, si procede all'annullamento della seconda preferenza. Si segnala che tra le altre regioni nelle quali sono previste elezioni i prossimi 20 e 21 settembre anche la Valle d'Aosta, a Statuto speciale, non ha attuato la doppia preferenza di genere.

Il **comma 3** dispone la nomina del prefetto di Bari a commissario straordinario "con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del decreto", ivi compresa la ricognizione delle disposizioni regionali incompatibili con la doppia previsione di genere introdotta dal comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge in esame per la regione Puglia. Rimane fermo, secondo quanto specificato al comma 3, il rispetto del principio della concentrazione delle consultazioni elettorali previsto dal decreto-legge n. 26 del 2020 (art. 1-bis) che ha disposto lo svolgimento contestuale – il 20 e 21 settembre 2020 - delle elezioni previste nel 2020.

L'articolo 2 dispone in ordine all'invarianza finanziaria del provvedimento, stabilendo che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **L'articolo 3** reca la clausola di entrata in vigore del decreto-legge, disponendo l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.191 del 31-07-2020), quindi il 1° agosto 2020.

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e regioni

L'articolo 122, primo comma, della Costituzione dispone che "il sistema d'elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi"; in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione la legge n. 165 del 2004 stabilisce i principi fondamentali entro cui deve svolgersi la potestà legislativa della regione in materia elettorale, con particolare riferimento a ineleggibilità (articolo 2), incandidabilità (articolo 3) e sistema di elezione (articolo 4), nonché la durata degli organi elettivi regionali (articolo 5).

Con riferimento alla formulazione del testo, *si valuti l'opportunità* di approfondire i seguenti aspetti:

- il preambolo e la relazione illustrativa fanno riferimento all'esigenza di garantire il rispetto, tra i principi fondamentali individuati dall'articolo 4 della legge n. 165 del 2004 in materia di leggi elettorali regionali, del solo principio in materia di parità di genere, introdotto nel citato articolo 4, al comma 1, lettera c-*bis*), dalla legge n. 20 del 2016, mentre il comma 1 dell'articolo 1 fa riferimento ai "principi fondamentali posti dall'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, come modificata dalla legge 15 febbraio 2016, n. 20" e sembra pertanto ricomprenderli tutti (vale a dire anche i precedenti principi di cui alla lettere a) - sistema elettorale che favorisca maggioranze stabili - b) - contestualità tra elezione del presidente della giunta ed elezione del consiglio - e c), divieto di mandato imperativo) e per tutti legittimare, in caso di mancato recepimento nella legislazione regionale, l'esercizio dei poteri sostitutivi;
- la rubrica dell'articolo 1 fa riferimento ad un "intervento sostitutivo in materia di elezioni regionali per l'anno 2020"; tuttavia il contenuto del comma 1 dell'articolo 1 appare suscettibile di applicazione anche per successivi eventi elettorali;
- soprattutto nell'ipotesi in cui il testo abbia una portata generale, e quindi non limitata alla sola applicazione del principio della parità di genere e alle sole elezioni regionali del 2020, *si valuti l'opportunità di approfondire le modalità con le quali eventualmente* circoscriverne meglio la portata e le modalità di applicazione, in particolare con riferimento alle modalità di valutazione del mancato recepimento dei principi fondamentali dell'articolo 4 della legge n. 165 del 2004;
- al comma 3 dell'articolo 1, si prevede tra le altre cose che "il Prefetto di Bari è nominato commissario con il compito di provvedere agli adempimenti conseguenti per l'attuazione del presente decreto"; *al riguardo si valuti in particolare l'opportunità di* valutare la disposizione alla luce della giurisprudenza costituzionale che appare orientata, anche se in materia diversa (la disciplina dei piani di rientro dai disavanzi sanitari), ad escludere la possibilità di ritenere conformi al dettato costituzionale provvedimenti commissariali aventi forza di legge regionale, pur tutelando, in quel settore specifico, l'attività dei commissari da interferenze degli organi regionali, anche quando questi agissero per via legislativa (sentenza n. 247 del 2018).

Senato: Nota breve n. 219
Camera: Nota Questioni regionali n. 114
4 agosto 2020

Camera Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione osservatorio@camera.it - 066760-3855 CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0114